

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2415/88 DELLA COMMISSIONE**

del 1° agosto 1988

relativo alla vendita mediante gara di carni bovine detenute da alcuni organismi d'intervento e destinate all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che alcuni organismi d'intervento dispongono di ingenti scorte di carni bovine; che in certi paesi terzi esistono sbocchi per i prodotti di cui trattasi;

considerando che le carni dovrebbero essere poste in vendita nel quadro di una procedura di gara periodica; che per garantire che le carni siano effettivamente destinate ai paesi terzi previsti è opportuno prevedere la costituzione di una cauzione a cui si applica il disposto dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1809/87<sup>(4)</sup>;

considerando che per taluni aspetti particolari di questa vendita e soprattutto per motivi di controllo è opportuno fissare un quantitativo minimo piuttosto elevato;

considerando che dato il livello delle scorte nei vari Stati membri occorre fare in modo che le vendite siano effettuate in due Stati membri almeno;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati all'esportazione sono soggetti alle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2293/88<sup>(6)</sup>; che è tuttavia opportuno completare le diciture elencate nel suo allegato;considerando che l'aver destinato alla vendita prevista dal presente regolamento quantitativi ingenti rende opportuno porre termine alle vendite previste dai regolamenti (CEE) n. 2670/85 della Commissione<sup>(7)</sup> e (CEE) n. 1812/86 della Commissione<sup>(8)</sup> procedendo all'abrogazione degli stessi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Alle condizioni previste dal presente regolamento si procede alla vendita, mediante gare periodiche, di quarti anteriori e di quarti posteriori detenuti dagli organismi d'intervento.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti per l'esportazione verso una o più delle destinazioni elencate nell'allegato I.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79<sup>(9)</sup> della Commissione, in particolare degli articoli da 6 a 12.

*Articolo 2*

1. Nel corso del periodo di validità della gara permanente, gli organismi d'intervento procedono a gare particolari per la vendita dei quarti anteriori e posteriori ancora disponibili.

Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna gara particolare scade alle ore 12 del secondo martedì del mese considerato. Se tale giorno coincide con un giorno festivo, il termine è prorogato fino al primo giorno lavorativo seguente alle ore 12. Il primo termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12 del 9 agosto 1988.

Gli organismi d'intervento redigono un bando di gara particolare nel quale sono indicati fra l'altro:

- a) i quantitativi di carni bovine con osso messe in vendita,
- b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

2. In deroga al disposto degli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento sostituiscono il bando generale di gara periodica.

3. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi che figurano nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 1 e possono effettuare pubblicazioni complementari.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24.<sup>(3)</sup> GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.<sup>(4)</sup> GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.<sup>(5)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 16.<sup>(7)</sup> GU n. L 253 del 24. 5. 1985, pag. 8.<sup>(8)</sup> GU n. L 157 del 12. 6. 1986, pag. 43.<sup>(9)</sup> GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.